



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 13/06/2018

OGGETTO: Ricorso in appello avverso sentenza n. 2528/2017 del Tribunale di Messina, proposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno Duemiladiciotto, addì **Tredici** del mese di **Giugno** ore **11,45** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco P. Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in appello avverso sentenza n. 2528/2017 del Tribunale di Messina, proposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Sergio Mastroeni con studio legale S. Teresa di Riva.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

mcf/uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 100 DEL 07.06.2018

Oggetto:	Ricorso in appello avverso sentenza n. 2528/2017 del Tribunale di Messina, proposto dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- con Delibera di G.M. n. 92 del 06.10.2014 è stato conferito incarico all'Avv. Sergio Mastroeni al fine di proporre ricorso dinnanzi al Tribunale di Messina avverso l'ingiunzione di restituzione somme, Prot. n. 18131 del 22.09.2014, dell'Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relative al cantiere di lavoro n. 9600672-ME-76;

- con nota Prot. n. 26199 del 28.11.2017, l'Avv. Mastroeni ha trasmesso Sentenza del Tribunale di Messina n. 2528/2017, con la quale il suddetto Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da questo Ente e per l'effetto ha dichiarato la nullità dell'atto impugnato;

- con nota Prot. n. 12170 del 29.05.2018 l'Avv. Mastroeni comunica a questo Ente che la Regione Siciliana – Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza n. 2528/2017, emessa dal Tribunale di Messina, dinanzi alla Corte di Appello di Messina, e nel contempo di aver provveduto, stante l'urgenza, a depositare la comparsa di risposta e che il procedimento ha assunto il n. 10/2018 R.G., ma che è opportuno che la nuova attività processuale sia supportata da apposito conferimento di incarico di rappresentanza legale in giudizio anche dinanzi alla Corte di Appello di Messina;

Ritenuto, per quanto sopra, confermare le proprie determinazioni di cui alla citata delibera di G.M. n. 92/2014, prendendo atto del procedimento in oggetto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina, che ha assunto il numero 10/18 R.G., e autorizzando la rappresentanza legale nel citato appello da parte del legale incaricato Avv. Sergio Mastroeni;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della

rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *"Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto"*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *"tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso"*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di evitare un danno patrimoniale all'Ente di dover assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000,00, compreso Iva,Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Prendere atto della costituzione in giudizio, da parte di questo Ente, nel ricorso in Appello, proposto dalla Regione Siciliana Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro dinanzi alla Corte di Appello di Messina. avverso la Sentenza n. 2528/2017 del Tribunale di Messina, di cui in premessa;

2) **Confermare** le determinazioni già assunte con propria precedente delibera n. 92/2014, autorizzando la rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso in Appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina da parte dell'Avv. Sergio Mastroeni;

3) **Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto atto di appello in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	1000	2018	1000
2019	1000	2019	1000
TOTALE	2000		2000


7) **Dare atto** che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

8) **Demandare** al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenziali;

9) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **Trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente



ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione civile

Ricorso in appello

Per l'**Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana**, C.F.: 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina**, presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65, Is. 221, ha domicilio legale e per la quale si chiede che le comunicazioni vengano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **ads.me@mailcert.avvocaturastato.it**; o al seguente numero di fax **090-674168**.

- appellante -

CONTRO

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Mastroeni ed elettivamente domiciliato in Messina, via Malsano n. 16, presso lo studio dello stesso.

- appellato -

per la riforma

della **sentenza n. 2528/2017**, pubblicata il 17/10/2017, emessa dal Tribunale di Messina, nella persona del giudice onorario avv. Massimo Morgia, nel giudizio n. 5838/2014 RG.

FATTO E SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20/10/2014, il Comune di Giardini Naxos ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui al **D. 66103 del 23/07/2014** con il quale il Dirigente del Centro per l'Impiego di Giardini Naxos ha ingiunto il pagamento della somma di **€ 54.151,64**, per il recupero delle somme concesse a titolo di finanziamento pubblico.

I fatti presupposti di tale provvedimento riguardano il D.A. n. 1697 del 31/12/96, con il quale è stato istituito e finanziato, ai sensi delle L.R. 16/68 e L.R. 25/93 e loro successive modifiche ed integrazioni, il cantiere di lavoro n. 9600672/me76, affidato in gestione

COPIA

Firmato da: ROBERTO ANTILLO Emesso Da: ACTALIS CA PER FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 2 Serial#: 3a70



al Comune di Giardini Naxos. Il finanziamento pubblico concesso per la realizzazione dei lavori previsti è stato di Lire 157.509.968, equivalente alla somma di **euro 77.226,83 €**.

Nei 15 giorni successivi alla chiusura del cantiere, l'ente gestore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/93, come ulteriormente chiarito dalla circolare assessoriale n. 212 del 14/02/95, di trasmettere la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti. Tale relazione è documento indispensabile al fine di procedere al collaudo delle opere, in quanto contiene l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati, i costi sostenuti per le singole voci di spesa, il numero delle giornate di manodopera impiegate e la qualità e quantità dei materiali utilizzati.

Il Comune di Giardini Naxos non ha mai trasmesso tale documentazione nonostante sia stato, più volte, diffidato a farlo, come si evince dalla documentazione, già prodotta in primo grado (nota Racc. A/R del 06/02/2002).

Visto il lungo lasso di tempo trascorso senza alcun riscontro, pur in assenza di documentazione, si è proceduto comunque alle operazioni di collaudo con la nomina dell'Arch. Enrico Collura che, tuttavia, concludeva in assenza di relazione finale, di estratto conto bancario e basandosi sulla scorta di documenti in fotocopia: circostanze queste per le quale il collaudatore, avrebbe dovuto limitarsi a redigere un collaudo negativo.

Stante ciò, il Funzionario responsabile ed il Dirigente dell'Assessorato, nelle persone dei dott.ri A. Stracuzzi e F. Garoffolo, inviavano al Comune di Giardini Naxos la nota prot. n. 1440 del 25/03/2014, con la quale hanno comunicato l'avvio del procedimento istruttorio e hanno richiesto al Comune di far pervenire entro 10 giorni i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con nota prot. 1850 del 11/04/2014 l'Assessorato diffidava nuovamente il Comune di Giardini Naxos a trasmettere la documentazione richiesta entro 20 giorni, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarebbe stata emanata



ingiunzione fiscale per il recupero della somma a suo tempo finanziata con D.A. 1697 del 31/12/1996.

Non avendo il Comune di Giardini Naxos dato riscontro alla richiesta dei documenti e costituendo tale inadempienza motivo di revoca del finanziamento, l'Amministrazione, con **D. 66103 del 23/07/2014**, ha ingiunto di pagare la somma a suo tempo finanziata di euro 77.226,83 €, sottratto l'importo di 23.179,00 € spontaneamente versati dal Comune, per un totale di **euro 54.141,64**.

Con ricorso depositato il 20/10/2014, il Comune di Giardini Naxos proponeva opposizione avverso la suddetta ordinanza ingiunzione **D. 66103 del 23/07/2014**, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, sinteticamente descritti come segue: prescrizione del diritto di credito dell'Assessorato; impossibilità di reperire la documentazione contabile; incompetenza dell'organo ad emanare tale ordinanza ingiunzione; insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile; mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.

Con **sentenza n. 2528/2017**, pubblicata il 17/10/2017, il Tribunale di Messina, nella persona del giudice onorario avv. Massimo Morgia, accoglieva il ricorso assumendo, tuttavia, una decisione del tutto sganciata dai motivi di ricorso e comunque errata in diritto atteso che il primo giudice dichiarava la nullità dell'ordinanza di ingiunzione ritenendo verificatasi l'estinzione del credito dell'Amministrazione per omessa notificazione del provvedimento nel termine prescritto dalla legge 689/1981.

DIRITTO

Parte di sentenza impugnata: *"Anche a volere considerate l'atto impugnato alla stregua del verbale di accertamento, alla luce di quanto accertato, non si ritiene giustificato il superamento del termine di 90 giorni stabilito per la contestazione della violazione dall'art. 14 della l. 689/81. Ai sensi dell'art. 14 ultimo comma, legge n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel*



termine prescritto, ossia 90 giorni. Per valutare la tempestività della notifica dell'atto impugnato, occorre stabilire cosa si intenda per "avvenuto accertamento", ossia quando l'accertamento deve considerarsi concluso ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.... Nel caso di specie l'Assessorato convenuto è rimasto inerte per ben due anni dal deposito dell'atto di collaudo, ossia dal momento in cui avrebbe potuto avviare la procedura di accertamento, per cui non si ritiene giustificabile il lungo lasso di tempo intercorso fino alla notifica al ricorrente dell'atto di irrogazione sanzione impugnato. Rilevato che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione accertata si è estinta per omessa notificazione nel termine prescritto, deve dichiararsi la nullità dell'atto impugnato."

L'Amministrazione appellante nel riportare la parte di sentenza impugnata ha chiaramente sintetizzato le argomentazioni motivazionali del Tribunale che si rilevano del tutto infondate poiché inapplicabili e perché estranee alla materia del contendere.

Invero, nelle addotte motivazione della sentenza, il giudice afferma, in sostanza, che l'ingiunzione fiscale n. D. 66103 del 23/07/2014 sarebbe nulla in quanto sarebbe emessa in violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 che prevede l'obbligo per l'Autorità Amministrativa di notificare nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito amministrativo la contestazione dell'infrazione con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative.

Tale parte di sentenza è manifestamente errata, in quanto il Tribunale di Messina ha ritenuto inopinatamente di applicare al caso di specie la disciplina in materia di depenalizzazione di cui alla legge n. 689/81.

Invero, l'Organo giudicante ha palesemente travisato i fatti di causa, in quanto ha trattato il presente caso nel quale si controverte sulla legittimità **dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del**



14.04.1910, al pari delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla predetta legge 689/1981.

Ne deriva che il procedimento di ingiunzione fiscale di cui trattasi non ha niente a che vedere con il procedimento in materia di ordinanza-ingiunzioni di cui alla legge 689/1981, posto che, nella fattispecie, il credito vantato dall'Assessorato deriva da una azione di autotutela amministrativa fondata su citato R.D. n. 639 del 14.04.1910, in relazione al recupero di un finanziamenti pubblico erogato ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 1 settembre 1993 che legittima la stessa Amministrazione regionale alla revoca del finanziamento.

Vedi in tal senso l'art. 13, comma 8, che recita quanto segue: *"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di sospendere la concessione dei finanziamenti richiesti nei confronti degli enti gestori che non ottemperino agli obblighi di cui ai commi 2 e 5 e potrà altresì disporre, nei casi di accertate, gravi inadempienze o irregolarità, la revoca dei finanziamenti concessi"*.

Pertanto, risulta assolutamente fuori luogo il richiamo al termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14, L.689/81, considerato che il procedimento di ingiunzione fiscale è regolato, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dal R.D. n. 639/1910 che non prevede alcun termine per la notifica dell'ingiunzione fiscale, se non quello di attivarsi nel termine di prescrizione ordinaria del diritto.

Al riguardo, per altro, si rileva che nemmeno l'appellato ha mai lamentato l'intervenuta decadenza del potere sanzionatorio in virtù della legge 689/1981, avendo controparte sostenuto solo che la pretesa creditoria dell'Amministrazione fosse prescritta.

Appare pertanto indubbio come la sentenza sul punto sia manifestamente errata e come tale debba essere riformata.

Si evidenzia, infine, come la parte di sentenza impugnata viola anche il disposto di cui all'art. 101, seconda comma, c.p.c., non avendo



il Tribunale permesso alle parti di poter prendere posizione sul punto di diritto sollevato autonomamente dal giudice.

Ciò è confortato anche dalla recente e ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha stabilito che: *"Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via", o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato"* (Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2014, n. 11453).

Per scrupolo difensivo, l'Amministrazione regionale ribadisce la infondatezza, anche in questa sede, dei motivi di ricorso proposto da controparte avverso l'ingiunzione fiscale.

In particolare, risulta manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente Comune.

L'art. 2935 c.c. statuisce che *"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*.

Nel caso in esame, il procedimento relativo all'istituzione e finanziamento dei cantieri di lavoro, di cui alla L.R. n. 17/68 e successive modifiche ed integrazioni, si conclude con un provvedimento che deve necessariamente fare riferimento alle risultanze dell'atto di collaudo e della nota amministrativo-contabile. Trattandosi, infatti, di finanziamento pubblico, non si può prescindere dal relativo procedimento amministrativo che prevede, ai fini del suo



perfezionamento finale, il collaudo delle opere e la rendicontazione delle spese sostenute nell'esecuzione delle opere stesse.

Pertanto, va da sé che solo da questo accertamento può eventualmente ritenersi decorrente il termine prescrizione, così come vuole l'art. 2935 c.c., per l'esercizio del diritto alla restituzione delle somme finanziate.

Ora, anche a voler prendere in considerazione il collaudo effettuato nel mese di marzo 2012 da parte dell'Arch. Enrico Collura, che, comunque, si rivale inattendibile, come già chiarito nella parte in fatto, perché non supportato dalla necessaria documentazione contabile, il diritto dell'Amministrazione regionale al recupero del credito, tramite il provvedimento di ingiunzione fiscale, non può comunque considerarsi estinto per intervenuta prescrizione del credito, non essendo decorso il termine prescrizione ordinario di 10 anni dal predetto collaudo. Ciò a maggior ragione se poi si considera che secondo l'Amministrazione il collaudo di cui sopra debba considerarsi del tutto inattendibile perché carente della relativa documentazione di supporto, tanto che il Funzionario responsabile ed il Dirigente, nelle persone dei dott.ri A. Stracuzzi e F. Garoffolo, hanno dovuto sollecitare, ma inutilmente, il Comune opponente all'invio della documentazione contabile.

Sempre per scrupolo difensivo, si contestano anche gli ulteriori motivi di ricorso di primo grado per le quali si rinvia alla comparsa di risposta, depositata dalla scrivente Avvocatura.

Non di meno, si ribadisce, in questa sede, la infondatezza del motivo di ricorso secondo il quale l'organo che ha emanato l'ingiunzione fiscale non sarebbe competente.

Infatti, l'Ufficio che ha emesso l'ingiunzione è il Centro per l'Impiego di Giardini Naxos, Ufficio periferico dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, a cui è stata assegnata e decentrata, come ad altre strutture periferiche in tutta la



Regione, la funzione di concludere l'iter procedurale dei finanziamenti concessi agli enti gestori dei cantieri di lavori. Come tale, il Dirigente della predetta struttura è legittimato a firmare ed assumere atti conclusivi del procedimento di revoca dei finanziamenti pubblici già erogati (vedi nota del Dirigente Generale – Assessorato Lavoro prot. n. 1443 del 13/04/2005).

Si rivelano del pari infondate tutte le ulteriori censure mosse da controparte in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione fiscale, posto che il credito è liquido ed esigibile, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, proprio in quanto il procedimento istruttorio finalizzato alla regolarità del collaudo e della acquisizione della documentazione amministrativa-contabile non ha avuto esito favorevole, stante l'omesso invio dei relativi atti dal parte del Comune. Oltretutto l'Amministrazione regionale ha correttamente defalcato la somma di euro 23.179,00 restituita dal Comune spontaneamente rispetto al maggior importo del finanziamento.

Il credito è, senza dubbio certo, liquido ed esigibile, giusto Decreto A. n. 66103 del 23.07.2014: l'ammontare della somma intimata scaturisce da una semplice operazione matematica, cioè, dalla sottrazione dal totale del finanziamento concesso di euro 77.226,83 della somma spontaneamente versata dall'Ente Gestore di euro 23.179,00. Quindi, la differenza di euro 54.141,64 rappresenta quanto ancora non versato e, perciò, tale somma deve essere restituita dall'Ente moroso all'Assessorato Regionale.

Infine, si rileva che il provvedimento di ingiunzione è stato emanato a termine del procedimento istruttorio, nella piena osservanza delle disposizioni di legge, e che quanto ha affermato controparte nel ricorso di primo grado, secondo cui non è stata data la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, è del tutto infondato in quanto l'Amministrazione appellante ha provveduto a tale adempimento con la nota prot. n. 1440 del 25/03/2014.



Quindi, nessuno dei motivi di ricorso proposti da controparte merita accoglimento e, pertanto, l'opposizione all'ingiunzione fiscale va rigettata, con conseguente conferma del provvedimento di ingiunzione impugnato.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, eccepito e dedotto, si chiede che l'adita Corte D'Appello di Messina, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia

- accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, rigettando definitivamente le avverse domande;
- condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Si producono: copia della sentenza impugnata ed il fascicolo di parte prodotto in primo grado.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è di Euro 54.121,64 € ed il contributo unificato è di Euro 1.138,50 € e che nulla è dovuto dall'Amministrazione appellante in quanto esonerata dal relativo versamento.

Ha partecipato alla redazione del presente atto, ai fini della pratica forense, il dott. Antonio Crisafulli.

Messina, 20/12/2017

Roberto Antillo
Avvocato dello Stato

At sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 113, si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità telematiche, è conforme a quella presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici telematici del Ministero della Giustizia, e conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Roberto ANTILLO
AVVOCATO DELLO STATO



N. 10/18 R.G.




CORTE D'APPELLO DI MESSINA

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

LETTO IL RICORSO CHE PRECEDE,
ORDINA LA COMPARIZIONE DELLE PARTI INNANZI AL COLLEGIO DELLA
SEZIONE... I ... IN CAMERA DI CONSIGLIO, PER IL GIORNO 15-6-18...
ORE 11,30... E NOMINA RELATORE IL CONSIGLIERE DOTT. CREADATO...
DISPONE CHE IL RICORSO ED IL PRESENTE DECRETO SIANO NOTIFICATI, A CURA
DEL RICORRENTE, ALLA CONTROPARTE ENTRO IL 6/4/18...
MESSINA, 11/1/18

IL PRESIDENTE



Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 112, in materia che la presente copia analogica, tratta con modalità telematiche, è conservata presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della giustizia, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Roberto ANTALIO
AVVOCATO DELLO STATO





Al. L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente al fine di proporre **opposizione al ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina proposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto -- a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare -- in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente -- tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. Sergio Mastroeni assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n. del ed accetta il compenso stabilito di €. **2.000,00** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 200 DEL 07.06.2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 07.06.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.000,00 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

M.P.64

Giardini Naxos, 07.06.2018




RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Presidente
Pancrazio Lo Tundo



L'Assessore Anziano
Dott. C. Villari



Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

- è divenuta esecutiva il giorno _____
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
